

REPERTORIO N.

CONVENZIONE

che regola i rapporti fra il Comune di Rosignano Marittimo, e il SOGGETTO ATTUATORE del Progetto Unitario convenzionato dell'area comparto 2-4u del P.O. del Comune di Rosignano Marittimo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue\_\_\_\_\_ (2022 e questo dì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Innanzi a me \_\_\_\_\_, Notaio iscritto al ruolo del Distretto di \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_,

si sono personalmente costituiti i Sigg.ri:

- 1) il sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo, in rappresentanza del Comune di Rosignano Marittimo (n. cod. fisc. \_\_\_\_\_), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto del Comune stesso; (di qui in poi, più brevemente indicato come "il COMUNE");
- 2) i sig.ri \_\_\_\_\_

i quali si costituiscono nel presente atto, e sottoscrivono, non in proprio ma nella loro qualità di soggetto attuatore;

(di qui in poi, più brevemente indicata come "il SOGGETTO ATTUATORE");

Detti comparenti, delle cui identità personale e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di rinunciare, come rinunziano di comune accordo tra loro e con il mio consenso essendo idonei a farlo, alla assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico, al quale fanno le seguenti PREMESSE:

- A -

a. che il SOGGETTO ATTUATORE è, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, unico e pieno proprietario delle aree oggetto di Progetto Unitario Convenzionato, ubicato in frazione di Vada Viale della Resistenza snc, con una superficie catastale di mq. 12.317, identificate al foglio n. 106 particelle 171/2733/2127/2129/2131/2133/2135/2137/2139/1515/2141/2227/191, fatta solo eccezione per il marciapiede lungo viale della Resistenza fronte comparto identificato al foglio n. 106 particelle strada di proprietà del Comune di Rosignano Marittimo;

- B -

b.1. che il SOGGETTO ATTUATORE ha presentato al COMUNE (in atti municipali, prot. n. 65053 del 11/11/2021) proposta di Progetto Unitario convenzionato per l'area che nel vigente P.O.C. ha destinazione urbanistica "Comparti in territorio urbanizzato/rurale", scheda norma 2-4u di cui all'Allegato 1 delle NTA del P.O.C, in

base alla quale sullo stesso possono realizzarsi N° 10 ALLOGGI.

b.2. che il SOGGETTO ATTUATORE ha altresì depositato i progetti definitivi delle correlative opere di urbanizzazione con prot. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e più precisamente: urbanizzazione primaria

b.2.1) il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria, suddivise negli stralci funzionali di cui appresso;

b.3. che il costo delle opere di urbanizzazione di cui sopra è stato determinato rispettivamente in:

- euro \_\_\_\_\_ per la primaria, come risulta da computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo presentato in data prot. \_\_\_\_

b.4. che il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo ha - previa rituale istruttoria - approvato tale Progetto Unitario convenzionato, con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ efficace ai sensi di legge;

- C -

c.1. che i terreni oggetto della presente lottizzazione risultano esenti da carichi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, come risulta dalle dichiarazioni del SOGGETTO ATTUATORE rese ai sensi della Legge 15/68;

c.2. che lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione del C.C. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso, fra le parti costituite  
si conviene

e si stipula quanto segue:

## **TITOLO PRIMO** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1 – indicazioni sulle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e vengono confermate, approvate e ratificate ad ogni effetto di legge.

### **Art. 2 – norme sugli allegati**

Del pari, formano parte integrante e sostanziale del presente atto tutti gli atti e documenti ad esso allegati o da esso richiamati, nonché, anche se non materialmente allegati, tutti gli atti e le tavole grafiche costituenti il Progetto Unitario convenzionato, d'ora in poi, più brevemente: "il P.U.C.", ed i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione primaria dei quali le parti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza.

In particolare, e salvo quant'altro, quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C./POC integra la presente Convenzione, senza necessità di specifico richiamo.

### **Art. 3 – oggetto della convenzione**

Il COMUNE autorizza l'esecuzione del P.U.C. dell'area COMPARTO 2-4U del P.O. del Comune di Rosignano Marittimo, composto dagli elaborati elencati nella delibera di approvazione.

#### **Art. 4 – validità della convenzione**

La presente convenzione viene stipulata per il termine temporale di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Gli obblighi derivanti da quanto stabilito dalla presente si intenderanno, comunque, completamente assolti al completamento totale degli adempimenti previsti nel presente atto.

### **TITOLO SECONDO** **OPERE DI URBANIZZAZIONE**

#### **CAPO I** **in generale**

#### **art. 5 - destinazione aree**

Si premette che le aree destinate ad opere di urbanizzazione si suddividono in:

- = aree destinate A RESIDENZA MQ 11.085,30;
- = aree destinate a PARCHEGGIO PUBBLICO MQ. 1.231,70;
- = aree destinate a MARCIAPIEDE su area fronte lotti in Viale della Resistenza

#### **art. 6 – opere di urbanizzazione primaria**

Le **opere di urbanizzazione primaria** previste dal P.U.C. e come tali, da eseguirsi a cura e carico del SOGGETTO ATTUATORE, propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, - sono identificate nel progetto definitivo consegnato in data\_\_\_\_\_prot.\_\_\_\_\_

Sono allegati al P.A. i progetti definitivi di tale stralcio funzionale

#### **CAPO II** **stralci funzionali**

#### **art. 7 - stralci funzionali**

Le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate con un unico stralcio funzionale - e come tali individuate in specifica Tavola del P.U.C. Allo stralcio funzionale si applicheranno le previsioni di cui ai successivi articoli.

#### **CAPO III** **rilascio permessi**

#### **art. 8 - rilascio permessi a costruire dei fabbricati**

I Permessi di Costruire dei fabbricati e manufatti ricompresi nei singoli lotti non potranno essere rilasciati ove non siano previamente state collaudate le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.6, salvo il manto bituminoso di finitura delle superfici di strade e parcheggi, da eseguirsi nei tempi che saranno definiti di intesa con i competenti Uffici Comunali e comunque prima del rilascio delle agibilità dei fabbricati.

### **art. 9 – progetto esecutivo**

Fermo rimanendo quanto previsto dall'art.8 che precede, il soggetto attuatore dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria.

Il suddetto progetto esecutivo sarà approvato con decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla sua presentazione fatte salve eventuali richieste di integrazione che interromperanno tali termini.

I termini di legge per il rilascio dei permessi di costruire delle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra, decorreranno dalla approvazione del relativo progetto esecutivo.

## **CAPO IV**

### **aree ricomprese nel P.U.C.**

#### **art. 10 - aree ricomprese nel P.U.C.**

Le aree ricomprese nel P.U.C. si distinguono:

- A. in aree già di proprietà del COMUNE (appresso disciplinate nel successivo art. 12 ) individuate al foglio n. 106 marciapiede lungo viale della Resistenza fronte comparto identificato come particelle strada;
- B. in aree in proprietà del SOGGETTO ATTUATORE (appresso disciplinate nei successivi artt. dal 13 al 17) individuate al foglio n. 106 particelle 171/2733/2127/2129/2131/2133/2135/2137/2137/1515/2141/2227/191 di proprietà dei sigg. Pieroni Cristina, Pieroni Isabella, Saggini Giovanna, Saggini Alessandro, Caponi Francesca, Trecci Paola, Righi Luigi, Grandi Alessandra, Grandi Matteo, Forli Mirco, Gremigni Massimo, Gremigni Michele, Falossi Angiolo, Falossi Marco, Creatini Roberto, Caporali Grazia, Turchi Carlo, Turchi Gaia, Turchi Laura, Falaschi Roberto, Volpi Vera e Volpi Claudio.

#### **Art. 11 – aree di proprietà comunale**

Le aree di proprietà comunale, interessate dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione regolate dal presente atto, sono quelle elencate nel rapporto dell'Ufficio \_\_\_\_\_ in atti municipali prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

#### **art. 12 – consegna aree di proprietà comunale**

Il COMUNE consegnerà tali aree al SOGGETTO ATTUATORE contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo che le interessa. La consegna sarà formalizzata con apposito verbale di consegna.

Da quel momento, il SOGGETTO ATTUATORE assumerà ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al possesso di tali aree, sollevando espressamente il COMUNE proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Lo stesso, per i rischi di cui sopra, si impegna ed obbliga a munirsi di idonea garanzia assicurativa.

Le aree saranno formalmente riconsegnate al Comune, unitamente alle opere collaudate, previa sottoscrizione di apposito verbale.

#### **Art. 13 – aree di proprietà del soggetto attuatore**

Le aree, interne al perimetro del P.U.C, di proprietà del SOGGETTO ATTUATORE si

distinguono a loro volta:

- a) in aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria la cui cessione è prevista e regolata dai successivi art. **15, 16 e 17**;
- b) in aree destinate agli Interventi Privati di cui al successivo TITOLO SESTO

**art.14- cessione gratuita delle aree**

Le aree su cui sono previste opere di urbanizzazione primaria vengono qui di seguito gratuitamente cedute dal SOGGETTO ATTUATORE al COMUNE.

**CAPO V**

**cessioni**

**- 1 -**

(aree destinate a parcheggio)

**art. 15**

Il SOGGETTO ATTUATORE cede e trasferisce gratuitamente al COMUNE, che acquisisce, con tutte le garanzie di legge, ed a titolo di adempimento di obbligo urbanistico-edilizio, la piena proprietà di quanto segue:

aree site in Rosignano Marittimo, di forma irregolare, della superficie catastale complessiva di mq.1231,70, o quanti effettivi siano, identificate al locale Catasto Terreni con le particelle n. 2129 e per porzione part. nn. 2127-2131 del Foglio n. 106.

Le aree sopra descritte sono identificate con bordi di color rosso nella planimetria che, riconosciuta regolare, viene approvata e firmata dalle parti e da me ufficiale rogante ed allegata al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

Confini: \_\_\_\_\_

Pervennero alla cedente per acquisto fattone, infra maggior consistenza, con atto rogato dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrato \_\_\_\_\_ e trascritto \_\_\_\_\_

La proprietà ceduta si trasferisce al COMUNE nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i suoi annessi, pertinenze, servitù attive e passive.

La cedente garantisce che tali aree sono libere da iscrizioni anche ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli e da oneri di qualsiasi natura.

**art. 16**

Gli effetti utili e onerosi della presente cessione decorrono dalla data di stipula della presente convenzione.

Viene allegato al presente atto, sotto la lettera "\_\_\_\_\_", il certificato di destinazione urbanistica delle aree cedute, rilasciato il \_\_\_\_\_

**art. 17**

Agli effetti fiscali, il valore attribuibile ai terreni ceduti al COMUNE viene valutato e dichiarato in euro \_\_\_\_\_

**- 2 -**

(possessione)

**art. 18**

Il possesso delle aree ricomprese negli artt. **15-16-17** - nelle quali il SOGGETTO

ATTUATORE eseguirà le opere di urbanizzazione per esse previste - rimangono al SOGGETTO ATTUATORE sino al collaudo e formale riconsegna di ciascuna tali opere.

#### **Art. 19**

Il SOGGETTO ATTUATORE - in relazione a tali aree - assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al loro possesso, sollevando espressamente il COMUNE proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Lo stesso, per i rischi di cui sopra, si impegna ed obbliga a munirsi di idonea garanzia assicurativa.

Le aree saranno formalmente riconsegnate al Comune, unitamente alle opere collaudate, previa sottoscrizione di apposito verbale.

### **TITOLO TERZO** **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

#### **CAPO I** **in generale**

#### **art. 20 – opere di urbanizzazione primaria**

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga, in luogo del versamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria, ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria ricomprese nel P.U.C. (d'ora in poi, più brevemente: "le OPERE DI URBANIZZAZIONE") nei modi e nei termini pattuiti nella presente convenzione.

I Permessi di Costruire saranno soggetti al pagamento delle quote di contributo afferenti gli oneri di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge.

Qualora, in base alla contabilità redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori di cui al successivo art. 26 a fine lavori, l'importo delle opere di urbanizzazione primaria dovesse risultare inferiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere al pagamento della differenza tra l'importo delle opere realizzate e gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.

Qualora, in base alla contabilità redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori di cui al successivo art. 26 a fine lavori, l'importo delle opere di urbanizzazione primaria dovesse risultare superiore rispetto a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, il beneficio rimarrà comunque acquisito al comune senza alcun rimborso in favore del SOGGETTO ATTUATORE.

Il SOGGETTO ATTUATORE assume, per se stesso, i suoi successori e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, - garantendolo con le fidejussioni di primarie compagnie di cui appresso - l'obbligo di eseguire tali opere, assumendo ogni correlativo onere e rischio, e rinunciando senza riserva alcuna a qualsiasi pretesa per il loro maggior costo rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria, nonché per maggiori oneri, costi e/o revisioni.

L'affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione dovrà avvenire in conformità a quanto disciplinato dalla normativa sui contratti pubblici vigente al momento dell'avvio delle procedure di scelta del contraente.

I SOGGETTO ATTUATORE si obbliga comunque ad appaltare i lavori di cui trattasi nel rispetto della normativa antimafia.

## **CAPO II**

### **esecuzione delle opere**

#### **art. 21 - progettazione**

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna e si obbliga, per se stesso e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a presentare al COMUNE la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria che sarà conforme al PROGETTO DEFINITIVO approvato e che dovrà riportare l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale fine il SOGGETTO ATTUATORE si impegna e si obbliga ad apportare al progetto esecutivo, nel rispetto dei termini assegnati, tutte quelle modifiche, varianti, adattamenti, che, nel rispetto delle previsioni del progetto definitivo approvato, saranno richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale durante l'istruttoria per la sua approvazione, istruttoria che dovrà concludersi nel termine di 60 gg dalla sua presentazione, salvo interruzioni dei termini per richiesta di integrazioni che potranno essere richieste una sola volta.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, modificati secondo quanto richiesto al termine dell'istruttoria di cui sopra, dovranno essere verificati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici a cura e spese del soggetto attuatore da organismi accreditati previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Entro 60 dalla consegna della suddetta verifica l'Amministrazione provvederà ad approvare il progetto esecutivo con decreto dirigenziale.

#### **Art. 22 - rilascio permessi delle opere di urbanizzazione primaria**

Subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria il COMUNE provvederà a rilasciare al SOGGETTO ATTUATORE il relativo permesso di costruire a titolo gratuito, ex art. 188, 1° comma, lett. b), della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, , salvo quanto esplicitato all'art. 20 della presente convenzione.

#### **Art. 23 – esecuzione dei lavori**

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità degli elaborati progettuali esecutivi approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal SOGGETTO ATTUATORE varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del COMUNE.

#### **Art. 24 – rapporto con soggetti appaltatori**

Il COMUNE resta estraneo a tutti i rapporti del SOGGETTO ATTUATORE o aventi causa a qualsiasi titolo con eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il SOGGETTO ATTUATORE o suoi aventi causa a qualsiasi titolo e detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del COMUNE.

#### **Art.25 – rispetto normative per esecuzione delle opere**

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga ad eseguire le opere di urbanizzazione nel più

assoluto rispetto di ogni normativa in materia di lavoro e di sicurezza del lavoro.

Inoltre, nella esecuzione dei lavori il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese esecutrici, se artigiane, saranno tenute ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga, altresì, ad applicare e far applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i loro soci.

I suddetti obblighi vincolano il SOGGETTO ATTUATORE e le imprese esecutrici anche se non aderenti alle associazioni di categoria o recedute da esse, e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Il SOGGETTO ATTUATORE è responsabile, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Gli oneri conseguenti agli infortuni ed ai danni a persone o cose comunque provocati durante l'esecuzione dei lavori dal SOGGETTO ATTUATORE, o dalle imprese appaltatrici da loro individuate restano a completo ed esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE stesso (e/o degli appaltatori), senza diritto di rivalsa, di indennizzo o compenso per qualsiasi risarcimento.

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga comunque a munirsi di idoneo contratto di assicurazione per ogni e qualsiasi tipo di danno, anche ed in particolare verso i terzi, e per rivalsa INAIL, di durata non inferiore a quella prevista per il termine dei lavori, aumentata di mesi sei.

#### **Art. 26 – nomina direttore dei lavori**

a.

Il SOGGETTO ATTUATORE, prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, dovrà nominare, a propria cura e spese, un direttore dei lavori, un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ogni altro soggetto previsto in fase di esecuzione lavori dal DM 49 del 2018 e dal Dlgs 81/08 e smi;

Detti soggetti, aventi gli idonei requisiti previsti dalla legge, cureranno l'esecuzione delle opere, in conformità al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale il cui personale avrà libero accesso al cantiere per le opportune verifiche.

Tali nomine dovranno essere comunicate al Comune con i relativi contatti prima dell'inizio dei lavori allegando la documentazione comprovante i relativi requisiti.



b.

Il COMUNE si riserva di far eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la regolare esecuzione dei lavori, la rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali, così come di effettuare tutte le misurazioni e le verifiche che riterrà necessarie.

c.

Durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei lavori dovrà eseguire le prove di collaudo previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui il suddetto Direttore dei Lavori non ottemperi a quanto sopra concordato, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad effettuare le prove previste con le spese a carico del SOGGETTO ATTUATORE avvalendosi delle polizze prestate a garanzia di cui all'art.29.

Tutti i certificati nonché i risultati delle prove devono essere trasmessi, in originale o copia conforme autenticata, all'Amministrazione Comunale stessa, che provvederà ad allegarli agli atti del Collaudo Finale.

Tutte le spese occorrenti per l'espletamento delle operazioni saranno a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

### **CAPO III**

#### **collaudo**

##### **art. 27 - collaudo**

Il collaudo definitivo dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inoltro all'Amministrazione Comunale della comunicazione di ultimazione lavori alla quale dovranno essere allegati gli elaborati grafici ed eventuali certificazioni, redatti dal Direttore dei Lavori e dai quali risulti l'esatta individuazione, la posizione e le dimensioni delle opere realizzate.

Il predetto Collaudo definitivo - così come quelli in corso d'opera - sarà effettuato a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE da un soggetto competente incaricato su designazione del COMUNE (che avverrà contestualmente alla approvazione del progetto esecutivo). La relativa certificazione di collaudo o CRE dovrà essere rilasciata entro trenta giorni dalla data del sopralluogo.

Tutte le spese occorrenti per l'espletamento delle operazioni di collaudo di cui sopra saranno a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

Entro 30 giorni dalla redazione del CRE o del Certificato di collaudo l'Amministrazione comunale provvederà alla sua approvazione con decreto dirigenziale.

### **CAPO IV**

#### **manutenzione delle aree e delle opere**

##### **art.28 – manutenzione delle aree e delle opere**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle OPERE DI URBANIZZAZIONE rimarrà a carico del SOGGETTO ATTUATORE fino all'approvazione del collaudo, alla cessione delle opere ed alla riconsegna formale delle aree interessate da tali opere.

Fino al termine sopra stabilito sarà, altresì, a carico del SOGGETTO ATTUATORE ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni nei confronti del COMUNE e nei confronti dei terzi.

## **CAPO V** **garanzie**

### **art. 29 - garanzie**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dal SOGGETTO ATTUATORE con la presente convenzione, salvo quanto successivamente prescritto, e secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale vigente al momento della stipula della presente convenzione, al fine di garantire la realizzazione delle opere di interesse dell'Amministrazione Comunale è stata prodotta fidejussione rilasciata \_\_\_\_\_ per l'importo di \_\_\_\_\_, corrispondente al 100% del costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi, comprensivo di IVA nella misura del 10%, nonché delle spese tecniche calcolate ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016, oltre all'IVA ed ai contributi previdenziali.

Il costo delle opere di interesse dell'Amministrazione Comunale ricomprese nello stralcio funzionale sopra elencato è stato determinato in euro \_\_\_\_\_ come risulta da computo metrico estimativo relativo alle opere in questione presentato dal SOGGETTO ATTUATORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_

Si da atto che nel contratto fideiussorio relativo alle opere di interesse dell'Amministrazione Comunale sono state inserite le specifiche clausole che impegnano l'Istituto fidejussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta stessa, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Inoltre la polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., e che la stessa avrà comunque efficacia fino ad apposita comunicazione di liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Rosignano Marittimo, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale accezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia come sopra è stata approvata ed accettata dal COMUNE, sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto riguarda l'idoneità del fidejussore, con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Le fidejussioni potranno, previo espresso consenso del COMUNE, essere svincolate ad avvenuta cessione delle opere di urbanizzazione e consegna/riconsegna formale delle aree sulle quali le stesse sono state realizzate. Le fidejussioni potranno, previo espresso consenso del COMUNE, essere svincolate parzialmente, ma fino ad un massimo dell'80% in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria, e comunque dopo 45 giorni dalla richiesta del SOGGETTO ATTUATORE, ad avvenuto collaudo in corso d'opera delle medesime. Il restante

20% sarà svincolato al momento della avvenuta cessione delle opere di urbanizzazione e riconsegna formale delle aree sulle quali le stesse sono state realizzate.

Il SOGGETTO ATTUATORE inoltre si obbliga ad integrare le fidejussioni medesime qualora esse venissero utilizzate in tutto o in parte a seguito di inadempienze, oppure nel caso di aumento del costo complessivo delle opere scaturito dalla redazione del progetto esecutivo, di eventuali varianti o da un aumento dei prezzi.

Le dette fidejussioni potranno essere sostituite da cauzione di uguale ammontare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, i cui eventuali interessi fruttiferi saranno a favore della depositante, fermi restando gli obblighi di reintegrazione innanzi previsti.

### **Art. 30 – integrazione garanzie**

Prima dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione Comunale, il soggetto attuatore dovrà integrare le relative polizze fideiussorie qualora l'importo dei lavori risultante dalla suddetta progettazione esecutiva risulti superiore a quello determinato in fase di progettazione definitiva. Tali importi saranno calcolati considerando il 100% del costo complessivo delle opere di urbanizzazione di cui trattasi, comprensivo di IVA nella misura del 10%, nonché delle spese tecniche calcolate ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016, oltre all'IVA ed ai contributi previdenziali. Tali fidejussioni dovranno essere di primarie compagnie.

Per ogni anno successivo a quello di stipula dovrà essere aggiornato il computo metrico estimativo delle opere non ancora eseguite al prezziario regionale vigente per le Opere Pubbliche e integrato l'importo delle polizze.

## **CAPO VI inadempienze**

### **art. 31 - inadempienze**

a.

In caso di inadempienza del SOGGETTO ATTUATORE ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il COMUNE, previa messa in mora, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi di Costruire nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonché a procedere in danno della parte inadempiente previo formale preavviso di giorni quindici.

Il COMUNE potrà inoltre dichiarare in danno del SOGGETTO ATTUATORE la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita nei seguenti casi:

A) Il mancato adempimento delle condizioni di cui all'art.24 della presente convenzione;

B) L'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal COMUNE per il rispetto della convenzione;

C) La mancata reintegrazione nel termine fissato dal COMUNE, delle fidejussioni di cui all'art.29-30;

D) Il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro inerenti alla presente convenzione, o ad essa conseguente, nonché di quelli relativi ad altri atti da stipulare con il COMUNE o con gli altri Enti interessati a norma della presente convenzione;

E) Il ripetuto mancato inserimento, da parte del SOGGETTO ATTUATORE, nei contratti di vendita dei lotti, delle clausole di cui all'art.38;

F) Le reiterate gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione. La dichiarazione di decadenza totale o parziale, comporterà la decadenza di tutti i diritti derivanti al SOGGETTO ATTUATORE per effetto della convenzione.

b.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, il SOGGETTO ATTUATORE sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dal COMUNE, salva in ogni caso rimanendo la facoltà di quest'ultimo di escutere le fidejussioni ricevute in garanzia, saranno revocati i provvedimenti di sospensione del rilascio dei Permessi di Costruire.

## **TITOLO QUARTO**

### **CAPO I**

#### **Edilizia sociale - monetizzazione**

##### **art. 32 - monetizzazione per edilizia sociale**

Il SOGGETTO ATTUATORE, a titolo di adempimento di obbligo urbanistico-edilizio, ha corrisposto in data \_\_\_\_\_ l'importo previsto per la monetizzazione di edilizia sociale pari a euro \_\_\_\_\_ relativo a mq. \_\_\_\_\_ di SL (superficie lorda) totale. La monetizzazione per edilizia sociale non comporta in nessun caso né riduzione degli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria né riduzione del contributo sul costo di costruzione eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale.

Qualora, in base al calcolo della SL al momento del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli Interventi Privati, lo stesso dovesse risultare superiore a quanto indicato nella presente convenzione, il Soggetto Attuatore e/o aventi causa dovranno provvedere al pagamento della differenza tra l'importo già corrisposto e quello risultante dal calcolo della SL totale reale.

Nel caso in cui la SL totale di cui sopra, risultasse inferiore rispetto a quanto calcolato al momento del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli Interventi Privati, il beneficio rimarrà comunque acquisito al comune senza alcun rimborso in favore del SOGGETTO ATTUATORE.

## **TITOLO QUINTO**

### **INTERVENTI PRIVATI**

#### **CAPO I**

##### **in generale**

##### **art. 33 – richiesta permesso interventi privati**

Trascritta la presente convenzione e rispettato quanto disposto all'art. 8, il SOGGETTO ATTUATORE e/o aventi causa avranno titolo per presentare i titoli edilizi necessari per realizzare gli Interventi Privati previsti dal P.U.C., per tali intendendosi, ai fini tutti del presente atto, quelli ricompresi nelle sottozone lotto 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 del P.U.C. stesso.

#### **Art. 34 – prescrizioni su interventi privati**

Il titolo abilitativo alla realizzazione dei singoli fabbricati dovrà prescrivere il ripristino delle opere di urbanizzazione esistenti in caso di eventuale danneggiamento in corso d'opera.

#### **Art. 35 – oneri di urbanizzazione**

I titoli abilitativi all'esecuzione di tali interventi non comporteranno addebito del contributo di cui all'art. 191, 5° co., della L.R. n. 65/2014, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria, atteso l'impegno di esecuzione delle opere, previsto dal presente atto, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 della presente convenzione.

Il contributo stesso, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione, nei casi in cui sia dovuto, verrà corrisposto dal SOGGETTO ATTUATORE o aventi causa a qualsiasi titolo nei termini di legge, salvo rimanendo quanto previsto dai precedenti art. 29.

### **TITOLO SESTO** **CLAUSOLE FINALI**

#### **art. 36 – nomina rappresentante**

Per lo svolgimento dei rapporti con il COMUNE, derivanti dalla presente convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE individua quale unico rappresentante il sig.

---

La eventuale sostituzione del rappresentante dovrà in ogni caso essere tempestivamente notificata al COMUNE.

#### **Art. 37 – subentro al soggetto attuatore**

Il SOGGETTO ATTUATORE potrà cedere, in tutto od in parte, le aree e gli immobili interessati dagli interventi privati ad altri soggetti ("aventi causa").

In tal caso il SOGGETTO ATTUATORE verrà liberato dagli aventi causa dagli obblighi e dalle responsabilità della presente convenzione, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti, solo nel caso di esplicito accollo ratificato con atto notarile, da parte di questi ultimi, che in tal caso assumeranno ruolo e veste di soggetto attuatore. Tale atto dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 38 – obblighi per trasferimento lotti**

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad inserire negli atti di trasferimento dei beni immobili regolati dalla presente convenzione le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al COMUNE a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della nota stessa.

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute

nella convenzione stipulata con il COMUNE in data \_\_\_\_\_ e trascritta il \_\_\_\_\_ e successive eventuali modifiche ed integrazioni, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.”

“L’acquirente in particolare prende atto che il rilascio Permessi di Costruire dei fabbricati e manufatti sono subordinati al collaudo delle opere di urbanizzazione salvo il manto bituminoso di finitura delle superfici di strade e parcheggi”.

“L’acquirente si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme circa l’edificazione ed utilizzazione degli edifici nonché ad inserire le clausole di cui al presente comma ed ai precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento del lotto, nonché ad inviare al COMUNE a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della relativa nota di trascrizione.”

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 c.c.

#### **Art. 39 - contestazioni**

Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull'entità e sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione disciplinate dalla presente convenzione saranno decise, con le modalità stabilite dal c.p.c. davanti al giudice competente.

#### **Art. 40- trascrizioni**

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a spese del SOGGETTO ATTUATORE ed a cura dell’Ufficiale rogante.

La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli.

Il Conservatore dei RR.II. è espressamente dispensato dall’iscrivere ipoteca legale con esonero da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 41 - spese**

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del SOGGETTO ATTUATORE, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle polizze assicurative fidejussorie di cui sopra, sono a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione ecc. delle aree cedute faranno carico al SOGGETTO ATTUATORE e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Art. 42 – disposizioni finali**

Le parti dispensano me Ufficiale rogante dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.